

Codice A1715A

D.D. 8 aprile 2026, n. 388

L.R. 5/2018, azienda faunistico-venatoria MONDOLE' (CN) - Rinnovo della concessione.



ATTO DD 388/A1715A/2026

DEL 08/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: L.R. 5/2018, azienda faunistico-venatoria MONDOLE' (CN) - Rinnovo della concessione.

Visti e viste:

l'articolo 16 della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii., "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della L.R. n. 53 11.04.1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della L.R. n. 70 del 04.09.1996 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della L.R. n. 5 del 04.05.2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), e della L. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.R. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 263 del 28.10.1998 con la quale è stata confermata l'azienda faunistico-venatoria "MONDOLE'" di complessivi ettari 12.103, ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo ed è stata rinnovata la concessione a favore del omissis, con scadenza al 31.01.2008;

la determinazione dirigenziale n. 275 del 03.11.1998 con la quale l'Azienda Faunistico Venatoria "Mondolè" è stata parzialmente trasformata e rinnovata nell'omonima Azienda Agri-Turistico-Venatoria per ha 998,8025, ubicata nei comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della "Azienda consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè"

rappresentata dal legale rappresentante Sig. *omissis*, fino al 31/01/2005;

la determinazione dirigenziale n. 89 del 30.05.2005 con la quale si prendeva atto della nomina a presidente del Consorzio dei proprietari terrieri nonché Direttore concessionario della suddetta azienda del Sig. *omissis* in sostituzione del Sig. *omissis* dimissionario;

la determinazione dirigenziale n. 191 del 14.12.2007 con la quale veniva rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "MONDOLE" fino al 31.01.2017 a favore di *omissis*;

la determinazione dirigenziale n. 202 del 06.03.2017 nella quale si è rinnovata la concessione dell'azienda faunistica-venatoria denominata "MONDOLE" di complessivi ettari 12.103, ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo a favore del *omissis*, fino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale n. 789 del 22.09.2023 con la quale è stato determinato di rettificare, la superficie dell' AFV MONDOLÈ da ettari 12.103,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 202 del 06.03.2017 a ettari 13.823,8134 di cui ettari 13.136,8711 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

la determinazione dirigenziale DD 738/A1715A/2025 del 02.09.2025 con la quale si prendere atto della sostituzione del concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "MONDOLE", nella persona del Sig. Pietro NASI, che subentra al *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale a cura dell' ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME, n. 552 del 28.10.2025 con la quale si ritiene che, lo screening di Valutazione di Incidenza per il rinnovo della concessione a favore dell' AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "MONDOLE", via Don L. Lobera n. 7/B, Vicoforte (CN) da parte del proponente Sig. PIETRO NASI (Presidente dell' "Azienda consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" concessionaria della AFV MONDOLE) si concluda positivamente senza necessità di procedere a Valutazione di incidenza appropriata;

l'istanza Protocollo n. SIAP-00281734 del 17/10/2025 con la quale il Sig. Pietro NASI, Presidente dell' "Azienda consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" concessionaria della AFV MONDOLE, chiede il rinnovo della concessione dell' AFV MONDOLE';

il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d'ufficio;

i criteri determinati ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241 del 07.08.1990, con la sopra citata D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agriturismo-venatorie – AATV);

il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii., recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n.

80 del 09.06.2021, convertito in Legge n. 113 del 06.08.2021" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

Preso atto che l'art. 2 del Consorzio sancisce che questi avrà durata sino al 31.12.2050 salvo proroga o anticipato scioglimento;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023;

dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della L.R. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

considerato che, per le condizioni ambientali non è possibile effettuare il sopralluogo ispettivo e che pertanto lo stesso verrà effettuato nel mese di giugno - luglio 2026;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione per il periodo massimo concedibile di 9 anni, fino al 31.01.2035.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni" e s.m.i.;

- Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell' art. 8 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.02.2004 e ss.mm.ii, al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "MONDOLE" ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo di superficie pari a ettari 13.823,8134 di cui ettari 13.136,8711 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce la base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, a favore dell' " Azienda consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" con Presidente il Sig. Pietro NASI, fino al 31.01.2035;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione.

In particolare si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella L.R. 5/2018 e ss.mm.ii, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 263 del 28.10.1998, nella determinazione dirigenziale n. 789 del 22.09.2023, nella determinazione dirigenziale DD 738/A1715A/2025 del 02.09.2025, nella determinazione dirigenziale dell' ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME, n. 552 del 28.10.2025.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Cuneo, all' ATC CN1, CA CN6, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto